

FELICE SACCHI GEOLOGO Ordine dei Geologi della Lombardia n° 367
Via Molino 54/A 27010 San Zenone Po (PV) Tel: 0382/79326 335/5493146
E-mail: gheos-fs@libero.it
P. IVA 00859390189 C.F. SCC FLC 49H25 F205Z

C O M U N E D I
V I L L A N T E R I O

Provincia di Pavia

NORME REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA E
PROCEDURE TECNICO-
AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI
DEMANIO IDRICO APPARTENENTE AL
RETICOLO IDRICO MINORE

FEBBRAIO 2008

SOMMARIO


PREMESSA.....	1
NORME REGOLAMENTARI DI POLIZIA IDRAULICA.....	3
ART 1) LEGGI, NORME E CRITERI UTILIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	3
ART 2) TERMINOLOGIA TECNICA USATA NEL TESTO.....	10
ART 3) DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA E/O DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO), DETERMINAZIONE DELL'AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA ATTIVITÀ VIETATE E SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE NELLE FASCE DI RISPETTO.....	11
ART 4) DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA. ATTIVITÀ VIETATE E SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE NELLE FASCE DI RISPETTO DI QUESTI CORSI D'ACQUA.....	15
ART 5) DEL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE. DETERMINAZIONE DELL'AMPIEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA MINORI ATTIVITÀ VIETATE E/O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA MINORI DI COMPETENZA COMUNALE.....	15
ART 6) ALTRI CORSI D'ACQUA NON DEMANIALI E LORO VINCOLI.....	19
ART 7) DELLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA.....	20
PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO APPARTENENTE AL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI VILLANTERIO	21
ART 8) OGGETTO DELLE CONCESSIONI IDRAULICHE	21
ART 9) CONCESSIONI ORDINARIE - SOGGETTI RICHIEDENTI IL RILASCIO	21
ART 10) DOMANDA DI CONCESSIONE	21
ART 11) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	22
ART 12) PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	22
ART 13) CONCESSIONI IN SANATORIA – SOGGETTI RICHIEDENTI IL RILASCIO	22
ART 14) DOMANDA DI CONCESSIONE IN SANATORIA	23
ART 15) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	24
ART 16) PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA	24
ART 17) VOLTURA DELLE CONCESSIONI ESISTENTI.....	24
ART 18) NULLA OSTA IDRAULICO – SOGGETTI RICHIEDENTI IL RILASCIO.....	25
ART 19) DOMANDA DI NULLA OSTA IDRAULICO.....	25
ART 20) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	25
ART 21) PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA IDRAULICO.....	26
ART 22) NULLA OSTA IDRAULICO IN SANATORIA – SOGGETTI RICHIEDENTI IL RILASCIO	26
ART 23) DOMANDA DI NULLA OSTA IDRAULICO IN SANATORIA	26
ART 24) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	27
ART 25) PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA IDRAULICO IN SANATORIA	27
ART 26) AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	27

CANONI, SORVEGLIANZA E SANZIONI	28
ART 27) CANONI DI CONCESSIONE IDRAULICA	28
ART 28) SORVEGLIANZA	28
ART 29) SANZIONI	28
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	29
ART 30) NORMA DI RINVIO ED ADEGUAMENTI	29
ALLEGATI	30
ALLEGATO1 - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (TAV. NORD E SUD)	30

PREMESSA

Il presente regolamento, emanato ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n.7/7868 e s.m.i., e della DGR del 1 agosto 2003 n 7/13950 e s.m.i., individua i corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore e disciplina le attività concesse e vietate.

In particolare la ricerca è avvenuta utilizzando il diagramma a flusso di seguito riportato.



Art 1) Leggi, norme e criteri utilizzati per l'individuazione e la determinazione del reticolo idrico minore

- Per l'individuazione e la determinazione del reticolo idrico minore di competenza comunale e dei consorzi di bonifica, si è tenuto conto della seguente normativa Regionale e Nazionale
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n.7/7868 Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica
- Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n.7/7867 Trasferimento delle funzioni alle province, ai comuni e alle comunità montane concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione delle opere di pronto intervento, relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000 n.1, art. 3, comma 110 ed approvazione del regolamento di attuazione.
- Deliberazione di Giunta Regionale 12 aprile 2002 n.7/8743 Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla d.g.r.n.VII/7868 del 25 gennaio 2002 " Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica"
- Errata Corrige N. 9/01-SE.O . 2002 "Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n.7/7868 Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica", pubblicata nel BURL n.7, Il supplemento straordinario del 15 febbraio 2002. Le integrazioni e variazioni sono pubblicate nei quattro punti riportati nel testo.
- Deliberazione di Giunta Regionale 13 dicembre 2002 n 25125 Direzione Generale territorio e Urbanistica- Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali D.g.r. n 7868 del 25 gennaio 2002
- Deliberazione di Giunta Regionale 1 Agosto 2003 n7/13950 Modifica della d.g.r.25 gennaio 2002 n 7/7868 Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica
- Deliberazione di Giunta Regionale 9 luglio 1999 n 6/44128 Approvazione del Documento direttore per la bonifica, il riordino irriguo e il territorio rurale.
- Legge Regionale 16 giugno 2003 n 7 Norme in materia di bonifica ed irrigazione
- Legge Regionale 2 aprile 2002 N.5 Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Allegato Rete idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il Po
- Regio Decreto 25-7-1904 n. 523 Testo unico della disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche della diverse categorie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904
- Regio Decreto 9-12-1937 n. 2669 Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 17 marzo 1937
- Regio Decreto 8- 5-1904 n. 368 Regolamento per la esecuzione del T.U. della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della .L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi
- Regio Decreto n. 1775 del 11/121/1933 Testo unico acque
- Legge 5 gennaio 1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche.
- Legge 5 gennaio 1994 n. 37 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche e relativo regolamento attuativo.
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999 n. 238 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 1994, n. 36 in materia di risorse idriche
- Testo aggiornato del decreto Legislativo 11 maggio 1999 n 152
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico Norme di attuazione
- Direttive n 2/99, 1, 2, 3,e 4/2001 dell'Autorità di Bacino del fiume Po
- Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997, n. 59)
- MODIFICA Legge Regionale 5 gennaio 2000 n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, Attuazione del D.lgs 31 marzo 1998 n. 112(conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dallo stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59) (Legge Regionale 24 marzo 2004 n°5 Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004, 1° supp. Ordinario al n° 13 26 marzo 2004) a) al comma 114, lettera a, dell'articolo 3 dopo le parole "reticolo idrico minore". È aggiunta la seguente frase " , limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici."

- Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b),d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
- Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b),d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
- Testo aggiornato del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: << Disposizioni sulla tutela della acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento della acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione della acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole>>, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 258.
- NORME TIPO Norme tecniche per la regolamentazione delle attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.
- REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 – N° 2 Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
- REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 – N° 3 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
- REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006 – N° 4 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale
- Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007, n°8943 – Linee guida di polizia idraulica


SI RIMANDA AI CITATI REGOLAMENTI PER QUANTO RIGUARDA LA LORO PROCEDURA APPLICATIVA.

L'individuazione dei corsi d'acqua da inserire nel reticolo idrico minore ha seguito i criteri riportati nelle delibere di Giunta Regionale n. 7868 e 7/13950, per i corsi d'acqua (la cui definizione precisa è riportata al titolo successivo) si è utilizzata la cartografia ufficiale rappresentata dalle tavolette dell'Istituto Geografico Militare (IGM) alla scala 1:25.000, la Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000 ed i Fogli Catastali conservati nei comuni alla scala 1:2.000 o 1:1.000.


Di seguito si riportano ad esempio le grafie relative alla diverse tipologie di carte.

TAVOLA 1 ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Dai tipi della cartografia ufficiale dell'Istituto Geografico Militare



Dai tipi della Carta Tecnica Regionale in Scala 1:10.000



Dai tipi della Cartografia Catastale in Scala 1:2.000 (in formato ridotto)



Ad un attento esame delle varie tipologie di carte è apparso più che evidente che per il lavoro prefissato, che è l'individuazione del reticolo idrico minore a livello locale e a scala comunale, la fondamentale carta di riferimento è la cartografia catastale verificata con sopralluoghi in campagna.

Le motivazioni di questa scelta sono la fedeltà e la precisione della carta catastale, dovute sia alla scala che all'uso giornaliero che se ne fa per dirimere problemi locali come revisione di confini, lunghezze di strade e campi, possessi e proprietà e altre varie competenze territoriali.

Le carte ufficiali CTR ed IGM sono invece carenti soprattutto sull'esattezza dei nomi dei corsi d'acqua spesso errati ed anche scambiati tra loro.

I corsi d'acqua individuati come minori hanno quindi le seguenti caratteristiche:

- ✧ in gran parte sono rappresentati nelle cartografie ufficiali IGM e CTR
- ✧ sono interessati da derivazioni d'acqua
- ✧ sono indicati nei fogli catastali con il loro esatto tracciato e nome.

Nel comune di VILLANTERIO è presente un corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Principale di competenza REGIONALE e dell'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO).

N° 001-VILL PV FIUME LAMBRO MERIDIONALE
Tracciato: A – A11

Nel comune di VILLANTERIO **non** sono presenti corsi d'acqua come Reticolo Idrico Minore di competenza dei consorzi di bonifica.

Nel comune di VILLANTERIO è presente il seguente corso d'acqua come Reticolo Idrico Minore di competenza comunale:

N° 002-VILL PV ROGGIA ROGGINO, ROGGINO GRAMINELLO, ROGGINO GRAMINETTO
Tracciato: B – B1

Nel comune di VILLANTERIO sono presenti numerosi corsi d'acqua non demaniali, riportati nella cartografia allegata con la dicitura “CORSI D’ACQUA NON DEMANIALI”.

N° 003-VILL PV CAVO MAROCCO
Tracciato: C – C2

N° 004-VILL PV ROGGIA BOLOGNINI
Tracciato: D – D1

N°005-VILL PV ROGGIA COLOMBANA
Tracciato: E – E1

N° 006-VILL PV ROGGIA CORIA
Tracciato: F – F1

N° 007-VILL PV ROGGIA CASTELLAZZO
Tracciato: G – G1

N° 008-VILL PV ROGGIA COMMISSARIA
Tracciato: H – H1

N° 009-VILL PV ROGGIA STENTATA O MOLINA
Tracciato: I – I1

N°010-VILL PV ROGGIA LAMBRELLO
Tracciato: L – L1

N°011-VILL PV ROGGIA COMINA
Tracciato: M – M1

N°012-VILL PV ROGGINO SORGILE
Tracciato: N – N1

N°013-VILL PV ROGGIA ROGGINO SUD
Tracciato: O – O1

**TABELLA DI SINTESI DEI CORSI D'ACQUA PRESENTI
NEL COMUNE DI VILLANTERIO**

APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE DI COMPETENZA REGIONALE E AIPO

**APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI
BONIFICA**

N° 001- VILL PV	FIUME LAMBRO MERIDIONALE	A – A11
-----------------	--------------------------	---------

APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

N° 002- VILL PV	ROGGIA ROGGINO, ROGGIA GRAMINELLO, ROGGINO	
GRAMINETTO		B – B1

ALTRI CORSI D'ACQUA

N° 003- VILL PV	CAVO MAROCCO	C – C2
N° 004- VILL PV	ROGGIA BOLOGNINI	D – D1
N° 005- VILL PV	ROGGIA COLOMBANA	E – E1
N° 006- VILL PV	ROGGIA CORIA	F – F5
N° 007- VILL PV	ROGGIA CASTELLAZZO	G – G1
N° 008- VILL PV	ROGGIA COMMISSARIA	H – H1
N° 009- VILL PV	ROGGIA STENTATA O MOLINA	I – I1
N° 010- VILL PV	ROGGIA LAMBRELLO	L – L1
N° 011- VILL PV	ROGGIA COMINA	M – M1
N° 012- VILL PV	ROGGINO SORGILE	N – N1
N° 013- VILL PV	ROGGIA ROGGINO SUD	O – O1

E tutti quelli riportati in cartografia con la dicitura "CORSI D'ACQUA NON DEMANIALI"

Art 2) Terminologia tecnica usata nel testo

Al fine di rendere facilmente comprensibile la materia in questione, si riportano alcune definizioni di carattere generale e particolare, comunemente usate nella cartografia IGM. CTR. e Catastale, nonché alcune definizioni di uso popolare e che ben spiegano la materia.

FIUME: Corso perenne di acque adunate da vari corsi minori nati da sorgenti, o da laghi o ghiacciai, che per l'impulso della gravità, scorre verso il mare o verso un fiume più grande ove si immette:

TORRENTE: Corso d'acqua breve, di solito a forte pendenza e con accentuate variazioni di portata:

RIO: Piccolo corso d'acqua, ruscello, fiumicello

CANALE, CAVO: Manufatto a superficie libera, destinato a derivare e convogliare le acque di bonifica, di irrigazione, di scolo, di drenaggio, a volte navigabile; Con arginature e pelo libero dell'acqua a livello superiore dei terreni circostanti.

ROGGIA: Fosso derivato da un fiume, da sorgente o da fontanili per l'irrigazione o per il movimento dei mulini e opifici vari, in genere incassato nel terreno circostante.

COLO, COLATORE, SCOLO: Fosso di intercettazione e di deflusso delle acque irrigue già utilizzate, delle acque meteoriche, di captazione delle acque di falda e delle acque di scarico di diversa provenienza, che attraverso un tracciato topografico ed opere idrauliche appropriate, riutilizzano le acque recuperate o le recapitano in altro fosso.

SCOLMATORE:..Canale, Fosso, Roggia che scarica l'eccesso delle piene di un fiume convogliandone le acque in altro di portata maggiore, in un lago o nel mare

Tutte queste tipologie di vie d'acqua sono genericamente raggruppate nella definizione adottata dalla Regione Lombardia di :

- **CORSO D'ACQUA Con la denominazione "corsi d'acqua" si identificano i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii ecc.) che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.) fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.** Da (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b),d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

ALVEO: Zona entro cui scorre normalmente un fiume, un torrente, un corso d'acqua, può essere di Magra e rappresentare la parte occupata dalle acque quando il fiume non è in piena e di Piena ed occupare l'intero alveo incassato, di Piena Catastrofica quando le acque escono dall'alveo ed invadono i terreni circostanti.

ARGINI, ARGINATURE, TERRAPIENI: Rialzo di terra naturale o artificiale, che impediscono lo straripamento dei corsi d'acqua o che contengono le acque di piena catastrofica.

CHIAVICA, CHIUSA, "INCASTRO", "FERMA", "TRAVACCA": Manufatti per regolare il deflusso delle acque ed innalzarne e deviarne il livello mediante paratoie e simili.

DERIVATORE, "BOCCA" : Apertura presente nei canali d'irrigazione per derivare e far fluire direttamente, o attraverso una rete di fossi di ordine inferiore, le acque sui terreni, Possono essere a stramazzo o a battente.

PONTE CANALE: Manufatto attraverso il quale un corso d'acqua passa sopra ad una strada o ad un altro corso d'acqua.

SIFONE, TOMBA, TOMBONE, TOMBOTTO Manufatto attraverso il quale un corso d'acqua sottopassa una strada o un altro corso d'acqua.

Art 3) Del Reticolo Idrico Principale di competenza della Regione Lombardia e/o dell'agenzia interregionale per il Po (AIPO), Determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua Attività vietate e soggette ad autorizzazione e/o concessione nelle fasce di rispetto.

Nel comune di VILLANTERIO è presente il seguente corso d'acqua come Reticolo Idrico Minore di competenza REGIONALE e dell'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO):

N° 001-VILL PV FIUME LAMBRO MERIDIONALE
Tracciato: A – A11

Per stabilire le attività ammesse, vietate e/o da concedere entro le fasce di rispetto, ampie 10 metri, dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, il testo di riferimento è il R.D: 523/1904.

Di seguito si riportano gli articoli di interesse

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche

59. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal COMUNE DI VILLANTERIO e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

ATTIVITÀ VIETATE

96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal COMUNE DI VILLANTERIO.
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri dieci per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dal COMUNE DI VILLANTERIO, sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti.

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del COMUNE DI VILLANTERIO e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la

estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del COMUNE DI VILLANTERIO e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c); (lettere abrogate dall'art. 234, n.19 T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775)

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Sono inoltre vietate:

L'occupazione e le riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene così come riportate nella allegata documentazione cartografica.

In particolare è vietato lo stoccaggio anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici, dello stallatico e di ogni tipo di fango;

Le nuove edificazioni e movimenti di terra all'interno della fasce di rispetto e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua

Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, sono vietate la copertura e la tombinatura parziali o totali dei corsi d'acqua che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità vedi **Testo aggiornato del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152**

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa locazione le stesse potranno essere interrare;

Sono invece consentite, previa autorizzazione e/o concessione rilasciata dal COMUNE DI VILLANTERIO

Le difese radenti, che dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo. Le difese non dovranno comportare il restringimento della sezione dell'alveo e dovranno essere a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere inoltre caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o comunque ad elevata pendenza, sarà consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli interventi di cui al presente punto dovranno essere progettati secondo le prescrizioni della deliberazione n° 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) che, qualora di luce superiore a 6 metri, dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva n. 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po. Nella progettazione andrà comunque verificato che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quella di progetto.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- Avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- Comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Il comune si riserva, valutando caso per caso, di far applicare le previsioni della direttiva 2/99 dell'Autorità di Bacino, in tutto o in parte, anche alla progettazione e realizzazione di attraversamenti con luce inferiore a 6 metri. Anche tali infrastrutture dovranno essere, comunque, dimensionate per una portata di piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

I manufatti al di sotto dell'alveo che dovranno essere realizzati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base alla evoluzione morfologica prevista per l'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Gli scarichi che devono essere autorizzati anche dalla Provincia di PAVIA, anche ai sensi del D.L. 152/06, nei limiti sotto riportati, fissati al punto 6 dell'allegato B alla DGR 1 agosto 2003 n 7/13950:

- ✧ 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
- ✧ 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

I suddetti limiti valgono per tutte le portate da scaricare nei corsi d'acqua sia del reticolo principale che minore esistenti nel territorio comunale di VILLANTERIO.

I manufatti di recapito dovranno essere realizzati in modo che gli scarichi avvengano nella medesima direzione del flusso delle acque e dovranno avere accorgimenti tecnici (quali dissipatori di energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell'alveo senza modifiche della sezione di deflusso.

Le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso. Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati sempre secondo le prescrizioni della deliberazione 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Per quanto riguarda l'attività edilizia, all'interno delle fasce e delle aree di divagazione e di espansione dei corsi d'acqua sono esclusivamente consentite le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definiti alle lettere a, b, c, della legge 5 agosto 1978 n 457, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso.

La sdemanializzazione di aree comunque abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, con provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Agenzia del Demanio, previa acquisizione del nulla osta idraulico dell'Ente a ciò preposto;

Tutto quanto riportato in relazione alle attività vietate o consentite previa autorizzazione e concessione all'interno delle fasce di rispetto, vale anche per i corsi d'acqua tombinati per i quali sussistono ugualmente le fasce di rispetto.

Vanno comunque applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po n 2/99, 1, 2, 3, 4 e 5/2001

Per gli interventi consentiti, previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica, dovranno essere adottate in via preferenziale tecniche di ingegneria naturalistica, a tal fine si propone l'applicazione delle tecniche illustrate nel Quaderno di Ingegneria Naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con DGR 29 febbraio 2000 n 6/48740.

Quando l'area oggetto di intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico è necessario ottenere l'apposita autorizzazione Regionale o Comunale secondo quanto stabilito dalla l.r. 18/1977.

L' art. 21 del PAI riporta inoltre che i soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di tombinature esistenti su corsi d'acqua naturali, devono predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinatura in corrispondenza degli attraversamenti urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le amministrazioni competenti in relazione agli esiti della verifica idraulica, individuano gli interventi strutturali di adeguamento necessari per garantire il naturale deflusso delle acque, privilegiando il ripristino a cielo aperto.

Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali sul reticolo idrico minore, dovrà proporre alla AGENZIA DEL DEMANIO competente per la territorialità, le nuove delimitazioni.

Le richieste di desmanializzazione sul reticolo idrico minore dovranno essere inviate alla AGENZIA DEL DEMANIO competente per la territorialità, fornendo contestualmente il nulla osta idraulico comunale.

Per quanto non espressamente riportato, sono valide le limitazioni previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale riportata al titolo 1° del presente regolamento.

Art 4) Del Reticolo Idrico Minore di competenza dei Consorzi di Bonifica. Attività vietate e soggette ad autorizzazione e/o concessione nelle fasce di rispetto di questi corsi d'acqua.

Nel comune di VILLANTERIO non sono presenti corsi d'acqua come Reticolo Idrico Minore di competenza dei consorzi di bonifica.

Art 5) Del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale. Determinazione dell'ampiezza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori Attività vietate e/o soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua minori di competenza comunale.

Nel comune di VILLANTERIO è presente il seguente corso d'acqua come Reticolo Idrico Minore di competenza comunale:

N° 002-VILL PV ROGGIA ROGGINO, ROGGINO GRAMINELLO, ROGGINO GRAMINETTO
Tracciato: B – B1

Nel territorio comunale di VILLANTERIO è quindi presente un corso d'acqua caratterizzato da modesta sezione di deflusso.

Come larghezza della fascia di rispetto si è optato per una ampiezza di **4 metri** su entrambi i lati dei corsi d'acqua, per quanto riguarda le scelte fatte per inserire il corsi d'acqua nel reticolo minore si rinvia al titolo 1° ove sono riportate le motivazioni di questa selezione.

Si fa presente che il punto di partenza per la misurazione della larghezza di queste fasce è stabilito dalle vigenti leggi ed è rappresentato dal ciglio di erosione della sponda dell'alveo del corso d'acqua o se esistente, dal piede esterno dell'argine che impedisce lo straripamento o dal piede dell'argine di contenimento delle piene catastrofiche.

Per stabilire le attività ammesse, vietate e/o da concedere entro le fasce di rispetto, ampie 4 metri, dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, il testo di riferimento è il R.D: 523/1904.

Di seguito si riportano gli articoli di interesse

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

Capo IV - Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche

59. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per strade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal COMUNE DI VILLANTERIO e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

ATTIVITÀ VIETATE

96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od

imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal COMUNE DI VILLANTERIO.
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri quattro per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dal COMUNE DI VILLANTERIO, sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- n) lo stabilimento di molini natanti.

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del COMUNE DI VILLANTERIO e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del COMUNE DI VILLANTERIO e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c); (lettere abrogate dall'art. 234, n.19 T.U. 11 dicembre 1933 n° 1775)

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Sono inoltre vietate:

L'occupazione e le riduzione delle aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene così come riportate nella allegata documentazione cartografica.

In particolare è vietato lo stoccaggio anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici, dello stallatico e di ogni tipo di fango;

Le nuove edificazioni e movimenti di terra all'interno della fasce di rispetto e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua

Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, sono vietate la copertura e la tombinatura parziali o totali dei corsi d'acqua che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità vedi **Testo aggiornato del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152**

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa locazione le stesse potranno essere interrare;

Sono invece consentite, previa autorizzazione e/o concessione rilasciata dal COMUNE DI VILLANTERIO

Le difese radenti, che dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo. Le difese non dovranno comportare il restringimento della sezione dell'alveo e dovranno essere a quota non superiore al piano campagna. le opere

dovranno essere inoltre caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o comunque ad elevata pendenza, sarà consentita unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli interventi di cui al presente punto dovranno essere progettati secondo le prescrizioni della deliberazione n° 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) che, qualora di luce superiore a 6 metri, dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva n. 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po. Nella progettazione andrà comunque verificato che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quella di progetto.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- Avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- Comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Il comune si riserva, valutando caso per caso, di far applicare le previsioni della direttiva 2/99 dell'Autorità di Bacino, in tutto o in parte, anche alla progettazione e realizzazione di attraversamenti con luce inferiore a 6 metri. Anche tali infrastrutture dovranno essere, comunque, dimensionate per una portata di piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni.

I manufatti al di sotto dell'alveo che dovranno essere realizzati a quote inferiori a quelle raggiungibili in base alla evoluzione morfologica prevista per l'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Gli scarichi che devono essere autorizzati anche dalla Provincia di PAVIA, anche ai sensi del D.L. 152/06, nei limiti sotto riportati, fissati al punto 6 dell'allegato B alla DGR 1 agosto 2003 n 7/13950:

- ✧ 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
- ✧ 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

I suddetti limiti valgono per tutte le portate da scaricare nei corsi d'acqua sia del reticolo principale che minore esistenti nel territorio comunale di VILLANTERIO.

I manufatti di recapito dovranno essere realizzati in modo che gli scarichi avvengano nella medesima direzione del flusso delle acque e dovranno avere accorgimenti tecnici (quali dissipatori di energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Le attività di manutenzione ordinaria e pulizia dell'alveo senza modifiche della sezione di deflusso.

Le manutenzioni straordinarie volte a garantire la corretta sezione di deflusso. Tali interventi dovranno essere progettati e realizzati sempre secondo le prescrizioni della deliberazione 2/99 dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Per quanto riguarda l'attività edilizia, all'interno delle fasce e delle aree di divagazione e di espansione dei corsi d'acqua sono esclusivamente consentite le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definiti alle lettere a, b, c, della legge 5 agosto 1978 n 457, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso.

La sdemanializzazione di aree comunque abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, con provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Agenzia del Demanio, previa acquisizione del nulla osta idraulico dell'Ente a ciò preposto;

Tutto quanto riportato in relazione alle attività vietate o consentite previa autorizzazione e concessione all'interno delle fasce di rispetto, vale anche per i corsi d'acqua tombinati per i quali sussistono ugualmente le fasce di rispetto.

Vanno comunque applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po n 2/99, 1, 2, 3, 4 e 5/2001

Per gli interventi consentiti, previa autorizzazione e concessione di polizia idraulica, dovranno essere adottate in via preferenziale tecniche di ingegneria naturalistica, a tal fine si propone l'applicazione

delle tecniche illustrate nel Quaderno di Ingegneria Naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con DGR 29 febbraio 2000 n 6/48740.

Quando l'area oggetto di intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesistico è necessario ottenere l'apposita autorizzazione Regionale o Comunale secondo quanto stabilito dalla l.r. 18/1977.

L' art. 21 del PAI riporta inoltre che i soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di tombinature esistenti su corsi d'acqua naturali, devono predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinatura in corrispondenza degli attraversamenti urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le amministrazioni competenti in relazione agli esiti della verifica idraulica, individuano gli interventi strutturali di adeguamento necessari per garantire il naturale deflusso delle acque, privilegiando il ripristino a cielo aperto.

Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali sul reticolo idrico minore, dovrà proporre alla AGENZIA DEL DEMANIO competente per la territorialità, le nuove delimitazioni.

Le richieste di desmanializzazione sul reticolo idrico minore dovranno essere inviate alla AGENZIA DEL DEMANIO competente per la territorialità, fornendo contestualmente il nulla osta idraulico comunale.

Per quanto non espressamente riportato, sono valide le limitazioni previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale riportata al titolo 1° del presente regolamento.

Art 6) Altri corsi d'acqua non demaniali e loro vincoli

Nel comune di VILLANTERIO sono inoltre presenti numerosi corsi d'acqua non demaniali, per tali corsi d'acqua valgono le prescrizioni degli articoli 891, 892, 893 e 897 del Codice Civile:

N° 003-VILL PV Tracciato: C – C2	CAVO MAROCCO
N° 004-VILL PV Tracciato: D – D1	ROGGIA BOLOGNINI
N°005-VILL PV Tracciato: E – E1	ROGGIA COLOMBANA
N° 006-VILL PV Tracciato: F – F1	ROGGIA CORIA
N° 007-VILL PV Tracciato: G – G1	ROGGIA CASTELLAZZO
N° 008-VILL PV Tracciato: H – H1	ROGGIA COMMISSARIA
N° 009-VILL PV Tracciato: I – I1	ROGGIA STENTATA O MOLINA
N°010-VILL PV Tracciato: L – L1	ROGGIA LAMBRELLO
N°011-VILL PV Tracciato: M – M1	ROGGIA COMINA
N°012-VILL PV Tracciato: N – N1	ROGGINO SORGILE
N°013-VILL PV Tracciato: O – O1	ROGGIA ROGGINO SUD

Art. 891. Distanze per canali e fossi. – Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo della via [911].

Art. 892. Distanze per gli alberi. – Chi vuol piantare alberi presso il confine [893] deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali [c.p.c. 8 n. 2]. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si reidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893. Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi. – Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti (1) e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

(1) Art. 1 n. 13 r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740

Art. 897. Comunione di fossi. – Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art 7) Delle violazioni del regolamento di polizia idraulica

Qualsiasi violazione in materia di polizia idraulica sui corsi d'acqua o di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, deve essere diffidata prevedendo il ripristino dello stato precedente tramite opportuna Ordinanza Sindacale ai sensi della legge 47/85.

Art 8) Oggetto delle Concessioni Idrauliche

Sono oggetto di concessione le opere, gli atti o i fatti (in seguito denominati "opere") interessanti i corpi idrici formanti il Reticolo Idrico Minore del Comune di VILLANTERIO, così come individuati nell'allegato 2 al presente Regolamento.

Le Concessioni Idrauliche possono essere "ordinarie", ossia rilasciate per la prima volta, oppure "in sanatoria", ossia rilasciate dopo l'esecuzione delle opere.

Art 9) Concessioni Ordinarie - Soggetti richiedenti il rilascio

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati titolari di diritti reali su beni immobili, che intendono realizzare opere e manufatti che occupino, in subalveo o in proiezione, superfici demaniali, catastalmente definite, dell'alveo o delle rive dei corpi idrici facenti parte del reticolo idrico minore.

Tali occupazioni possono essere dovute a:

- a) ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali;
- b) attraversamenti dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente con tubazioni e condotte interrate o sospese;
- c) attraversamenti dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente con linee aeree elettriche, telefoniche o di impianti;
- d) tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente in proiezione orizzontale;
- e) coperture o tombinature nei casi ammessi dalle normative vigenti.

Art 10) Domanda di Concessione

Ai fini dell'ottenimento della concessione idraulica i soggetti di cui all'articolo precedente dovranno produrre domanda in bollo vigente rivolta al Comune di VILLANTERIO alla quale dovranno essere allegati, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla normativa in vigore, (Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto):

- a) Planimetria catastale aggiornata della zona in cui verrà realizzato l'intervento;
- b) Certificato di destinazione urbanistica delle zone circostanti la zona di intervento (solo per la costruzione di ponti e passerelle da parte di privati);
- c) Stralcio del piano regolatore e delle norme relative alla zona in oggetto (solo per la costruzione di ponti e passerelle da parte di privati);
- d) Relazione descrittiva in 2 copie, di cui una in bollo vigente [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150], contenente anche la Relazione Idraulica;
- e) Documentazione progettuale in 2 copie, di cui una in bollo vigente [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- f) Parere idraulico rilasciato, ai sensi di legge, dagli enti competenti in materia (Consorzio di gestione del corso d'acqua, ...);
- g) Documentazione fotografica dello stato di fatto dell'opera realizzata: 1 copia;
- h) Georeferenziazione delle opere a progetto.

La Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, descriverà le opere realizzate, oggetto di richiesta di concessione in sanatoria e individuerà, altresì, nella Relazione Idraulica, l'andamento del pelo libero di deflusso della piena sia nello stato attuale sia in quello di progetto permettendo di valutare l'impatto delle opere sul corso d'acqua. Essa comprenderà:

- i calcoli delle portate;
- la verifica idraulica del corso d'acqua;
- le sezioni idrauliche, con indicazione del livello di massima piena, del franco idraulico e del limite demaniale, il profilo longitudinale del corso d'acqua, il profilo di rigurgito, etc.

La Documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, illustrerà le opere oggetto di concessione e comprenderà:

- a) una corografia , in scala adeguata per individuare con esattezza il tratto del corpo d'acqua interessato e la posizione della sezione idraulica di controllo;
- b) l'estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- c) la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali;
- d) le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- e) la sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate.

La Documentazione fotografica mostrerà il sito nel quale verrà edificata l'opera e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto.

Art 11) Conclusione del Procedimento

La concessione sarà rilasciata dal Comune di VILLANTERIO dopo la definizione del canone (determinato ai sensi del successivo articolo 18), l'effettuazione dei pagamenti, e la stipula dell'atto di concessione.

L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di Concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata.

Ciò ovviamente nel pieno rispetto di tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio che comprenderà già l'autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione delle opere stesse.

Al momento della richiesta è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO un importo intestato alla Tesoreria Comunale, con la seguente causale: "Spese istruttorie per rilascio concessione idraulica", determinato in sede di prima applicazione del presente Regolamento in € **100,00**.

Al momento della stipula della Concessione è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO l'importo pari a una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero, determinato ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento.

Saranno inoltre a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione del contratto, di segreteria e di bollo.

Art 12) Procedure per il Rilascio della Concessione

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i. sulla trasparenza amministrativa, il Comune di VILLANTERIO, non appena ricevuta l'istanza di richiesta di concessione idraulica provvederà ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento".

A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" e la documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta.

Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente verrà invitato a corrispondere gli importi che dovrà versare, a titolo di cauzione e anticipo della prima annualità del canone di concessione, prima della stipula dell'atto concessorio.

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.

Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune di VILLANTERIO di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti, il Comune inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

Il Concessionario dovrà inoltre fornire, una volta completate le opere, una Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate; dovrà inoltre fornire, nel caso siano intervenute varianti in corso d'opera la Georeferenziazione definitiva delle opere.

Art 13) Concessioni in Sanatoria – Soggetti richiedenti il rilascio

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati titolari di diritti reali su beni immobili, che hanno realizzato opere e manufatti che occupino, in subalveo o in proiezione, superfici demaniali, catastalmente definite, dell'alveo o delle rive dei corpi idrici facenti parte del reticolo idrico

minore e che, non hanno ottenuto la necessaria autorizzazione preventiva per realizzarle oppure nel caso che le opere siano state, in passato, autorizzate ma che non sia stato domandato il rinnovo della concessione entro il termine di scadenza della stessa.

Tali occupazioni possono essere dovute a:

- a) ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali;
- b) attraversamenti dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente con tubazioni e condotte interrate o sospese;
- c) attraversamenti dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente con linee aeree elettriche, telefoniche o di impianti;
- d) tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corpo d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente in proiezione orizzontale;
- e) coperture o tombinature nei casi ammessi dalle normative vigenti.

A seguito della presentazione della domanda, in quanto autodenuncia e ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del RD 523/1904, è possibile regolarizzare tali opere purché idraulicamente compatibili con il corpo d'acqua interessato.

Art 14) Domanda di Concessione in Sanatoria

Per ottenere la concessione idraulica in sanatoria i soggetti di cui all'articolo precedente dovranno produrre domanda in bollo vigente rivolta al Comune di VILLANTERIO alla quale dovranno essere allegati, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla normativa in vigore, (Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli negli altri casi di esenzione dall'imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto):

- a) Planimetria catastale aggiornata della zona in cui è stato realizzato l'intervento;
- b) Certificato di destinazione urbanistica delle zone circostanti la zona di intervento (solo per la costruzione di ponti e passerelle da parte di privati);
- c) Stralcio del piano regolatore e delle norme relative alla zona in oggetto;
- i) Relazione descrittiva in 2 copie, di cui una in bollo vigente [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150], contenente anche la Relazione Idraulica;
- d) Documentazione progettuale in 2 copie, di cui una in bollo vigente [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- e) Parere idraulico rilasciato, ai sensi di legge, dagli enti competenti in materia (gestore del corso d'acqua, consorzio, ...);
- f) Documentazione fotografica dello stato di fatto dell'opera realizzata: 1 copia;
- g) Georeferenziazione delle opere a progetto realizzate.

La Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, descriverà le opere realizzate, oggetto di richiesta di concessione in sanatoria e individuerà, altresì, nella Relazione Idraulica, l'andamento del pelo libero di deflusso della piena sia nello stato attuale sia in quello di progetto permettendo di valutare l'impatto delle opere sul corso d'acqua. Essa comprenderà:

- i calcoli delle portate;
- la verifica idraulica del corso d'acqua;
- le sezioni idrauliche, con indicazione del livello di massima piena, del franco idraulico e del limite demaniale, il profilo longitudinale del corso d'acqua, il profilo di rigurgito, etc.

La Documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, illustrerà le opere già realizzate e comprenderà:

- a) una corografia, in scala adeguata per individuare con esattezza il tratto del corso d'acqua interessato e la posizione della sezione idraulica di controllo;
- b) l'estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere realizzate;
- c) la planimetria dello stato attuale con le opere realizzate con indicati i confini catastali;
- d) le sezioni trasversali attuali con le opere di progetto realizzate;

- e) la sovrapposizione delle opere realizzate con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree occupate.

La Documentazione fotografica mostrerà il sito nel quale sono state realizzate le opere e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto.

Art 15) Conclusione del Procedimento

La concessione sarà rilasciata dal Comune di VILLANTERIO dopo la definizione del canone, i pagamenti, e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata.

Si dovranno rispettare tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio.

Al momento della richiesta è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO un importo intestato alla Tesoreria Comunale con la seguente causale: "Spese istruttorie per rilascio concessione idraulica in sanatoria", determinato in sede di prima applicazione del presente Regolamento in **€ 100,00**.

Al momento della stipula della Concessione è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO l'importo pari ad una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero, determinato ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Saranno inoltre a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione del contratto, di segreteria e di bollo.

Art 16) Procedure per il Rilascio della Concessione in Sanatoria

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i. sulla trasparenza amministrativa, il Comune di VILLANTERIO, non appena ricevuta l'istanza di richiesta di concessione idraulica in sanatoria, provvederà ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento". A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" e la documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta.

Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente verrà invitato a corrispondere gli importi che dovrà versare, a titolo di cauzione e anticipo della prima annualità del canone di concessione, prima della stipula dell'atto concessorio.

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.

Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune di VILLANTERIO di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti, il comune inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.

Saranno a carico del richiedente tutte le spese necessarie per il ripristino dei luoghi nel caso in cui le autorizzazioni non siano assentibili per motivi idraulici o nel caso in cui il richiedente rinuncia al proseguimento dell'istruttoria.

Il Richiedente sarà inoltre tenuto a corrispondere al Comune di VILLANTERIO ed agli altri enti eventualmente competenti per le parti di competenza, i canoni arretrati dal momento dell'occupazione accertata del suolo o per i 5 anni precedenti la richiesta di sanatoria oltre gli interessi maturati calcolati ai sensi di legge.

Art 17) Voltura delle Concessioni esistenti

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le Concessioni idrauliche già in essere sui corpi idrici del Reticolo Idrico Minore, individuato nell'Allegato 2 al presente Regolamento dovranno essere volturate al Comune di VILLANTERIO, stipulando quindi un nuovo Atto concessorio.

La concessione sarà rilasciata dal Comune di VILLANTERIO dopo la definizione del canone e la regolarizzazione dei pagamenti e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della concessione.

Si dovranno rispettare tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio.

Al momento della volturazione della concessione è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO un importo intestato alla Tesoreria Comunale con la seguente causale: "Spese istruttorie per voltura concessione idraulica", determinato in sede di prima applicazione del presente Regolamento in **€. 100,00**.

Al momento della stipula della Concessione è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO l'importo pari una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero, determinato ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento.

Saranno inoltre a carico del concessionario tutte le spese per la registrazione del contratto, di segreteria e di bollo.

Art 18) Nulla Osta Idraulico – Soggetti richiedenti il rilascio

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati titolari di diritti reali su beni immobili, che devono costruire manufatti, esclusi i volumi edilizi, in fregio ad un corso d'acqua pubblico, ubicati su terreno non appartenente al demanio idrico del Reticolo Idrico Minore.

Le opere da realizzare possono essere, ad esempio:

- a) muri d'argine, opere di protezione delle sponde;
- b) muri di sostegno, scavi, demolizioni ed opere in genere;
- c) tutti i tipi di attraversamenti (ponti, passerelle, attraversamenti in subalveo od aerei) che non occupino anche in proiezione proprietà demaniale: si ricorda che qualora ci sia occupazione di area demaniale dovrà essere presentata istanza di concessione idraulica;
- d) opere di regimazione ed difesa idraulica realizzate da enti.

Art 19) Domanda di Nulla Osta Idraulico

Ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta Idraulico i soggetti di cui all'articolo precedente dovranno produrre domanda in bollo vigente rivolta al Comune di VILLANTERIO alla quale dovranno essere allegati, (Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli; negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto):

a) Per le opere da realizzare in prossimità di corsi d'acqua deve essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione descrittiva in due copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Documentazione progettuale in due copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Documentazione fotografica;

b) per le restanti tipologie di intervento sopra indicate all'articolo 16):

- Relazione descrittiva in tre copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Documentazione progettuale in tre copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Relazione idraulica in tre copie di cui una di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150]: la relazione idraulica non è necessaria per attraversamenti (ad esclusione di ponti e passerelle) in subalveo od aerei che non occupino porzioni di aree demaniali, per gli interventi nella fascia di rispetto del corso d'acqua (per es. movimentazione di terra) che non comportino la realizzazione di opere civili e che non modifichino l'assetto della sponda del corso d'acqua;
- Documentazione fotografica in una copia;
- Georeferenziazione delle opere a progetto.

La Documentazione fotografica mostrerà il sito nel quale verrà edificata l'opera e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto.

Art 20) Conclusione del Procedimento

Il Nulla Osta Idraulico sarà rilasciato dal Comune di VILLANTERIO.

L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo l'ottenimento del predetto atto e le altre eventuali autorizzazioni, nulla osta, assensi e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata.

Ciò ovviamente nel pieno rispetto di tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio che comprenderà già l'autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione delle opere stesse.

Al momento della richiesta è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO un importo intestato alla Tesoreria Comunale, con la seguente causale: "Spese istruttorie per rilascio Nulla Osta Idraulico", determinato in sede di prima applicazione del presente Regolamento in € **100,00**.

È indispensabile consegnare insieme alla domanda di Nulla Osta Idraulico una marca da bollo vigente che sarà apposta sull'originale dell'Atto di Nulla Osta Idraulico emesso.

Art 21) Procedure per il Rilascio del Nulla Osta Idraulico

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i. sulla trasparenza amministrativa, il Comune di VILLANTERIO, non appena ricevuta l'istanza di richiesta di Nulla Osta Idraulico provvederà ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento".

A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" e la documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta.

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di Nulla Osta Idraulico dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.

Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune di VILLANTERIO di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti, il Comune inviterà il richiedente per il ritiro del Nulla Osta Idraulico, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego.

Il titolare del Nulla Osta Idraulico dovrà inoltre fornire, una volta completate le opere, una Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate; dovrà inoltre fornire, nel caso siano intervenute varianti in corso d'opera la Georeferenziazione definitiva.

Art 22) Nulla Osta Idraulico in Sanatoria – Soggetti richiedenti il rilascio

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati titolari di diritti reali su beni immobili, che hanno costruito manufatti, esclusi i volumi edilizi, in fregio ad un corso d'acqua pubblico, ubicati su terreno non appartenente al demanio idrico del Reticolo Idrico Minore.

Le opere da realizzare possono essere, ad esempio:

- e) muri d'argine, opere di protezione delle sponde;
- f) muri di sostegno, scavi, demolizioni ed opere in genere;
- g) tutti i tipi di attraversamenti (ponti, passerelle, attraversamenti in subalveo od aerei) che non occupino anche in proiezione proprietà demaniale: si ricorda che qualora ci sia occupazione di area demaniale dovrà essere presentata istanza di concessione idraulica;
- h) opere di regimazione ed difesa idraulica realizzate da enti.

A seguito della presentazione della domanda, in quanto autodenuncia e ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del RD 523/1904, è possibile regolarizzare tali opere purché idraulicamente compatibili con il corpo d'acqua interessato.

Art 23) Domanda di Nulla Osta Idraulico in Sanatoria

Ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta Idraulico in sanatoria i soggetti di cui all'articolo precedente dovranno produrre domanda in bollo vigente rivolta al Comune di VILLANTERIO alla quale dovranno essere allegati, (Enti pubblici ed assimilati non devono apporre i bolli; negli altri casi di esenzione dalla imposta di bollo dovrà essere allegata la documentazione che dimostra la sussistenza di tale diritto):

a) Per le opere realizzate in prossimità di corsi d'acqua deve essere presentata la seguente documentazione:

- Relazione descrittiva in due copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Documentazione progettuale stato di fatto in due copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Documentazione fotografica;

b) per le restanti tipologie di intervento sopra indicate all'articolo 20):

- Relazione descrittiva in tre copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Documentazione stato di fatto in tre copie, di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150];
- Relazione idraulica in tre copie di cui una di cui una in bollo vigente, [Art. 3 della tariffa approvata con DM Finanze del 20/8/92, aggiornato con Legge n° 662 del 23/12/96, art. 2 comma 150]: la relazione idraulica non è necessaria per attraversamenti (ad esclusione di ponti e passerelle) in subalveo od aerei che non occupino porzioni di aree demaniali, per gli interventi nella fascia di rispetto del corso d'acqua (per es. movimentazione di terra) che non comportino la realizzazione di opere civili e che non modifichino l'assetto della sponda del corso d'acqua;
- Documentazione fotografica in una copia;
- Georeferenziazione delle opere a progetto realizzate.

La Documentazione fotografica mostrerà il sito nel quale è stata edificata l'opera e comprenderà uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto.

Art 24) Conclusione del Procedimento

Il Nulla Osta Idraulico in sanatoria sarà rilasciato dal Comune di VILLANTERIO.

Al momento della richiesta è necessario versare a beneficio del Comune di VILLANTERIO un importo intestato alla Tesoreria Comunale, con la seguente causale: "Spese istruttorie per rilascio Nulla Osta Idraulico in sanatoria", determinato in sede di prima applicazione del presente Regolamento in **€ 100,00**.

È indispensabile consegnare insieme alla domanda di Nulla Osta Idraulico in sanatoria una marca da bollo vigente che sarà apposta sull'originale dell'Atto di Nulla Osta Idraulico emesso in sanatoria.

Art 25) Procedure per il Rilascio del Nulla Osta Idraulico in Sanatoria

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i. sulla trasparenza amministrativa, il Comune di VILLANTERIO, non appena ricevuta l'istanza di richiesta di Nulla Osta Idraulico in sanatoria provvederà ad inviare al richiedente apposita comunicazione personale di "avvio del procedimento". A questa prima comunicazione potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" e la documentazione dovrà pervenire entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, pena l'archiviazione della richiesta.

Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di Nulla Osta Idraulico in sanatoria dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia ed avviare la pratica per la demolizione delle opere realizzate.

Entro il termine massimo per l'istruttoria fissato in 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune di VILLANTERIO di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti, il Comune inviterà il richiedente per il ritiro del Nulla Osta Idraulico in sanatoria, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego e l'ordinanza di demolizione delle opere realizzate.

Art 26) Autorizzazione Paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada nelle porzioni di territorio soggette a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 18/1997 e dalle successive modificazioni.

Qualora l'opera rientri tra quelle sub-delegate al Comune di VILLANTERIO, il richiedente dovrà presentare apposita richiesta di Autorizzazione Paesistica.

Art 27) Canoni di Concessione Idraulica

Al fine del rilascio della Concessione Idraulica, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di VILLANTERIO un canone di concessione, diversificato a seconda del manufatto oggetto di concessione.

I canoni di concessione sono riportati all'allegato 1 al presente Regolamento.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento si assumo quali canoni di concessione idraulica i canoni concessori determinati **nell'Allegato C)** alla Deliberazione della Giunta Regionale 01-08-2003 n. **7/13950** "Modifica della d.g.r.25 gennaio 2002 n 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»." Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 agosto 2003 n. 35 II S.S., **così come incrementati dal D.d.u.o. 31 ottobre 2006 n 12171.**

Art 28) Sorveglianza

La sorveglianza sul rispetto delle previsioni del presente Regolamento è demandata al personale dell'Area Territorio, Ambiente ed Attività Produttive e della Polizia Municipale.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino sarà disposta con apposito Provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art 29) Sanzioni

Le sanzioni per le violazioni delle norme del presente Regolamento sono determinate dalla disposizioni di Legge vigenti.

Per tutte le altre violazioni al presente regolamento, per le quali non è prevista una specifica disposizione normativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 così come modificato dall'art. 16 della Legge 16/1/2003 n. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art 30) Norma di rinvio ed adeguamenti

Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle leggi, circolari, linee di indirizzo citate in premessa, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Qualora leggi statali e regionali successive all'approvazione del presente regolamento dovessero modificare e/o integrare quelle in esso richiamate, in ossequio delle quali si sono stabilite le norme e le procedure, le stesse ne determineranno il contestuale adeguamento.

Allegato1 - Individuazione del Reticolo Idrico Minore (Tav. Nord e Sud)